



# COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno



Piazza C. Colombo, 1

☎ 0586/6722 18 - 19 ☎ 329/2304784 ☎ 0586/672240

## Area di Vigilanza

Corpo di Polizia Municipale, Attività Produttive, Demanio, Turismo, Caccia e Pesca

Ord. n° 46/02

Prot. n° 7509

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO** il provvedimento sindacale di delega n. 82 del 31/12/2001;

**VISTO** il Decreto Regione Toscana n° 5325 del 29/09/2000, con cui viene inserito il Comune di Bibbona nell'elenco dei comuni toscani ad economia prevalentemente turistica;

**CHE** in virtù di quanto sopra è stata vietata l'apertura di cantieri edili e/o stradali in tutto il Centro Storico nei mesi di Luglio e Agosto di ogni anno (ord. n° 45/02 del 26/06/2002 con prot. 7481) proprio per permettere un maggior decoro dei luoghi ed un maggior riposo ai turisti che frequentano o che alloggiano nel Centro Storico stesso;

**RITENUTO** opportuno estendere tale divieto anche agli edifici attigui, alle attività ricettive presenti su tutto il territorio del Comune di Bibbona o che comunque ne possano, in qualche modo, disturbare il loro regolare svolgimento, dal 1 Luglio al 31 Agosto di ogni anno per offrire una vacanza più tranquilla possibile ai vari turisti che, in modo sempre più numeroso, alloggiano nelle varie strutture ricettive (Alberghi, Residence, C.A.V., Campeggi, ecc.);

**QUANTO** sopra al fine di tutelare le presenze turistiche nel territorio garantendo un soggiorno tranquillo e riposante evitando particolari disagi derivanti dall'utilizzo di macchinari rumorosi anche in considerazione che certi lavori possono essere effettuati fuori dal periodo di maggior afflusso turistico così come avviene per il Centro Storico;

**VISTA** la precedente ordinanza n° 72/01 del 03/08/2001;

**VISTA** la L.R.T. 89/98;

**VISTA** la delibera n° 77 adottata da Consiglio Regionale toscano in data 22/02/2000 ed in particolare il punto 3.2.1;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**CON** i poteri di legge;

### ORDINA

- 1. Sono vietati, dal 1 Luglio al 31 Agosto di ogni anno, lavori edili in edifici attigui ad attività turistico - recettive, o comunque che ne possano, in qualche modo, disturbare il loro regolare svolgimento, ad eccezione degli interventi straordinari ed urgenti che dovranno essere autorizzati dagli Uffici competenti.***
- 2. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €51 euro a €154 euro, salva l'applicazione di norme penali.***

La presente ordinanza, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere inviata all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Giunta Comunale, ed al Comando Stazione Carabinieri.

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti di Forza Pubblica sono vincolati all'esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (art. 37 C.d.S.) o in alternativa, al T.A.R. Toscana entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia avuto la piena conoscenza, o per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo.

Dalla Residenza Municipale lì, 27 Giugno 2002

**Responsabile dell'Area**  
***Il COMANDANTE della Polizia Municipale***  
***(Magg. Bertino Bertini)***